



CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43 DEL 29/07/2020

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020. APPROVAZIONE ALIQUOTE.

Il giorno ventinove del mese di Luglio dell'anno 2020, convocato nelle forme di legge, si è riunito, in videoconferenza il Consiglio Comunale in sessione Pubblica e seduta Ordinaria di Prima convocazione, sotto la Presidenza del Presidente di Consiglio Avv. Raffaele Salvatore la presenza del Sindaco Dott. Mario Conoci, dei consiglieri

P	A	Nome
X		ANSINI ANTONINA
X		ARGIOLAS TATIANA TINA
X		BAMONTI ALBERTO
	X	BRUNO MARIO
X		CACCIOTTO RAIMONDO
X		CAMERADA NUNZIO
X		DI NOLFO VALDO
X		ESPOSITO GABRIELLA
X		FERRARA ROBERTO
X		LOI ALESSANDRO
X		MONTI GIOVANNI
X		MULAS SALVATORE CHRISTIAN

P	A	Nome
X		MURONI ANTONIO
X		MUSU GIUSEPPE ANDREA
X		PIRAS ORNELLA
X		PIRISI BENIAMINO
X		PIRISI MAURIZIO
X		POLO LEONARDO
	X	PORCU GRAZIANO
	X	PULINA PIERA MONICA
X		SALVATORE RAFFAELE
X		SPANO GIOVANNI ANTONIO
X		SARTORE GEROLAMO PIETRO MARIO
X		TROVA ROBERTO PASQUALINO VITTORIO

E la partecipazione del Segretario Generale Dott. Pierino Arru, ha approvato, nei termini di voto infra indicati, la seguente proposta di deliberazione del settore Servizio Tributi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle

Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Rilevato, altresì, che con il regolamento di disciplina del tributo è stato assimilato all'abitazione principale l'immobile posseduto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che non risulti locato.

Rilevato che sensi dell'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019 sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni che insistono sul rispettivo territorio.

Dato atto, altresì, che le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Considerato che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;

- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%.

Considerato altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che formerà parte integrante della delibera stessa;
- la delibera approvata senza prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il decreto del Ministro dell'Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- il decreto del Ministro dell'Interno 28 febbraio 2020 che ha differito al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- l'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 che ha differito al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- l'art. 138 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, comma 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che fissava al 30 giugno 2020 il termine per l'approvazione delle aliquote e dei regolamenti dell'imposta municipale propria, allineando così detti termini con quelli di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.
- l'art. 1, comma 767 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- l'art. 106, comma 3 bis del D.L. 19 maggio 2020, n.34, ove si prevede che "limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre".

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Tenuto conto che:

- con deliberazione del Consiglio comunale adottata in data odierna è stato approvato il regolamento di disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) di cui alla Legge n.160 del 27/12/2019;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 01/04/2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022 e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022;
- con deliberazioni del Consiglio Comunale nn.23 e 24 del 27/03/2019 erano state fissate le aliquote IMU e TASI per l'anno 2019 e che, stante l'abolizione di questi tributi e la loro sostituzione con quella che potremmo chiamare nuova IMU, occorre agire approvando le relative aliquote in modo da garantire un possibile gettito pari a quello previsto complessivamente per i due tributi aboliti e in modo da avere un'equivalenza fra la somma delle aliquote dei due tributi;
- il decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni con la Legge 17 luglio 2020, n.77, che all'art. 1, comma 177, ha previsto l'esonero dal pagamento della rata di acconto dell'imposta municipale propria (IMU): per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; per gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni. Per il parziale ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti da tale misura sono stati istituiti appositi fondi.

Ritenuto pertanto di approvare, per l'anno 2020, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

Tipologia	Aliquota Base L. 160/2019	Aliquota Massima L. 160/2019	Aliquota IMU 2020
FABBRICATI adibiti ad principale classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze	0,50 %	0,60%	0,45 % Detrazione annua € 200,00 fino a concorrenza dell'imposta dovuta

FABBRICATI regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP) aventi le stesse finalità degli IACP	0,86 %	1,06%	0,45 % Detrazione annua € 200,00 fino a concorrenza dell'imposta dovuta
FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO AI PARENTI in linea retta entro il primo grado purché lo utilizzino come abitazione principale, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui all'art. 1, comma 747, lett. c) della L. 160/2019	0,86 %	1,06%	0,76 % (con riduzione del 50% della base imponibile) L. 160/2019
FABBRICATI CONCESSI IN USO GRATUITO AI PARENTI in linea retta fino al secondo grado che le utilizzano come abitazione principale, con esclusione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, a condizione che sia il comodante che il comodatario siano entrambi residenti nel Comune di Alghero e purché venga presentata dichiarazione in cui si attesti possesso requisiti e l'esistenza del contratto di comodato	0,86 %	1,06%	0,76 %
FABBRICATI LOCATI a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, locati a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali	0,86 %	1,06%	0,76 % (L'imposta è ridotta al 75% - art. 1, comma 760 L. 160/2019)
FABBRICATI ad uso abitativo tenuti a disposizione (immobili di categoria A, tranne A/10)	0,86%	1,06%	1,04 %
FABBRICATI rurali ad uso strumentale	0,1%	0,1%	Azzeramento
FABBRICATI costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fin tanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,1%	0,25%	Azzeramento
FABBRICATI ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,76%	1,06%	0,98 %

ALTRI FABBRICATI (immobili diversi dall'abitazione principale e da quelli elencati nei punti precedenti)	0,86%	1,06%	0,98 %
AREE EDIFICABILI	0,86%	1,06%	0,98 %
TERRENI diversi dalle aree edificabili	0,76%	1,06%	0,98 %

Dato atto che la gestione ordinaria delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Alghero, in ogni sua fase, è affidata in concessione, con le modalità dell'*In house providing*, alla Società S.E.C.AL. Spa come da Contratto Rep. 107 del 17.10.2018;

Considerato che, con comunicazione Prot.6433 del 22.07.2020, in esecuzione dell'art. 6 del Contratto Rep. 107 del 17.10.2018, la S.E.C.AL. Spa ha nominato il Funzionario Responsabile del Tributo nella persona del dott. Francesco Masala;

Atteso che questa deliberazione, per gli adempimenti di competenza, verrà trasmessa al Concessionario S.E.C.AL. Spa;

Considerate, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2020;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del Settore Programmazione economica, che entra a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Udita l'illustrazione dell'Assessore Giovanna Caria;

Dato atto della presentazione di un emendamento di maggioranza (allegato) e di una serie di emendamenti della minoranza (allegati);

Dato altresì atto che in ordine all'illustrazione dell'emendamento di maggioranza si registra una polemica fra maggioranza e minoranza in ordine al fatto che lo stesso è stato illustrato, dopo la presentazione

dell'Assessore Caria, dal dirigente dei Servizi Finanziari, in quanto relativo ad alcuni errori materiali occorsi in proposta;

Precisato che sull'emendamento di maggioranza è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile da parte del dirigente dei Servizi Finanziari; mentre sugli emendamenti di minoranza il responsabile dei Servizi Finanziari ha espresso parere di regolarità tecnica positivo e parere di regolarità contabile negativo, per cui il Segretario Generale, richiesto, esprime parere di non ammissibilità di detti emendamenti;

Che quanto sopra crea ulteriori scambi polemici fra maggioranza e minoranza;

Procedutosi alla operazioni di voto sull'emendamento di maggioranza, lo stesso viene approvato con il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti 15, favorevoli 15, assenti: (Bruno, Cacciotto, Di Nolfo, Esposito, Ferrara, Piras, Pirisi Beniamino, Porcu, Pulina, Sartore);

Richiamato integralmente, nella presente deliberazione, il contenuto della registrazione audio relativa agli specifici interventi dei Consiglieri sia durante la discussione generale sia durante la fase delle dichiarazioni di voto (registrazione depositata agli atti d'ufficio);

Preso atto del seguente esito di votazione della proposta così come emendata:

Consiglieri presenti e votanti 22, favorevoli 15, contrari: 7 (Cacciotto, Di Nolfo, Esposito, Ferrara, Piras, Pirisi Beniamino, Sartore); assenti: 3 (Bruno, Porcu, Pulina);

DELIBERA

di approvare, per l'anno di imposta 2020, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU:

Tipologia	Aliquota IMU 2020
FABBRICATI adibiti ad principale classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze	0,45 % Detrazione annua € 200,00 fino a concorrenza dell'imposta dovuta
FABBRICATI regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP) aventi le stesse finalità degli IACP	0,45 % Detrazione annua € 200,00 fino a concorrenza dell'imposta dovuta
FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO AI PARENTI in linea retta entro il primo grado purché lo utilizzino come abitazione principale, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui all'art. 1, comma 747, lett. c) della L. 160/2019	0,76 % (con riduzione del 50% della base imponibile) L. 160/2019

FABBRICATI CONCESSI IN USO GRATUITO AI PARENTI in linea retta fino al secondo grado che le utilizzano come abitazione principale, con esclusione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, a condizione che sia il comodante che il comodatario siano entrambi residenti nel Comune di Alghero e purché venga presentata dichiarazione in cui si attesti possesso requisiti e l'esistenza del contratto di comodato	0,76 %
FABBRICATI LOCATI a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, locati a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali	0,76 % (L'imposta è ridotta al 75% - art. 1, comma 760 L. 160/2019)
FABBRICATI ad uso abitativo tenuti a disposizione (immobili di categoria A, tranne A/10)	1,04 %
FABBRICATI rurali ad uso strumentale	Azzeramento
FABBRICATI costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fin tanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Azzeramento
FABBRICATI ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,98 %
ALTRI FABBRICATI (immobili diversi dall'abitazione principale e da quelli elencati nei punti precedenti)	0,98 %
AREE EDIFICABILI	0,98 %
TERRENI diversi dalle aree edificabili	0,98 %

di dare atto che ai sensi dell'art. 1, commi 740 e 741 della L. Legge 160/2019 e del regolamento di disciplina del tributo, l'IMU non si applica agli immobili assimilati alle abitazioni principali. Sono assimilate alle abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f) le unità immobiliari appartenenti ad anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locali. In caso di possesso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019 sono esenti dall'imposta i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole.

Di dare atto che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è ridotta al 75%.

Di dare atto che la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia

registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Di trasmettere telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze, la presente deliberazione mediante il suo inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Presidente di Consiglio

Avv. Raffaele Salvatore

Segretario Generale

Dott. Pierino Arru

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenza/albo-pretorio>

Successivamente l'accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al [Regolamento per l'Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi](#)
